

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ZENTI, CELASCO e MORANDI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 APRILE 1965

Divieto del tiro al volo a bersagli vivi

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge si ricollega sostanzialmente ad analoghe proposte di legge, e in parte le riproduce, presentate all'altro ramo del Parlamento in precedenti legislature e decadute per diversi motivi.

È appena il caso di richiamare, in particolare, il disegno di legge n. 367 presentato dai deputati Buzzelli ed altri nel corso della II legislatura e il disegno di legge n. 182 presentato dai deputati Secreto ed altri nel corso della III legislatura.

Analogo disegno di legge, n. 2189, hanno presentato il 18 marzo 1965 i deputati Orlandi e Secreto.

Autorevoli manifestazioni di volontà, pertanto, non mancano, a sostegno della necessità del divieto del tiro a volo su bersagli vivi, purtroppo non mai pervenute al ruolo di definitivi provvedimenti legislativi.

Ma non mancano neppure autorevoli pronunciamenti di Pontefici, teologi, uomini di cultura, giornalisti, organismi nazionali, Consigli comunali, nonché le ben significative risultanze abolizionistiche di un *referendum*, svolto a cura del benemerito Ente nazionale per la protezione degli animali, fra diverse categorie di cittadini.

Trattasi quindi di un provvedimento largamente invocato e da tempo atteso, a fa-

vore del quale militano ragioni di notevole rilievo. Infatti:

1) il tiro a volo contro bersagli vivi contrasta con i principi di un sano costume morale, in quanto comporta l'uccisione o il ferimento di animali domestici, cioè vicini all'uomo, e pertanto esso rappresenta una pratica inconfutabilmente antieducativa;

2) trattasi di attività che non può collocarsi fra le sane competizioni agonistiche di tipo popolare, riservate a pochi privilegiati i quali, disponendo di pingui mezzi finanziari, circondano tale costosissimo svago di un clima di lusso e mondanità, che non trova alcun elemento di affinità con la caccia di tipo popolare e sportivo, sacrificando ai loro spassi migliaia di creature indifese.

È uno sterminio fine a se stesso e perciò inutile, che merita una duplice condanna, morale e materiale; la prima proviene da larghi strati sociali per i motivi già brevemente esposti, ma altresì per la particolare situazione economico-finanziaria che il Paese attraversa, la quale, imponendo a tutti i cittadini proporzionati sacrifici, non consente di nutrire alcuna simpatia per certi costosissimi passatempi riservati a privilegiati; la seconda, cioè la sanzione materiale, si intende sancire con il presente disegno di legge nei confronti dei trasgressori;

3) i tradizionali canoni di un sano costume morale e le esigenze della civica educazione sono frustrati e offesi dall'uso di una siffatta e non ulteriormente tollerabile attività, sprezzante della vita e della sofferenza di animali domestici che spesso sono sottoposti, in preparazione al sacrificio, ad odiose sevizie come fame, sete e totale incuria, nonchè a repellenti accorgimenti per accentuarne l'inquietudine e la mobilità sotto tiro;

4) sussiste uno stridente contrasto fra l'attività di tiro a volo ad animali vivi e il vigente diritto; in particolare, si fa riferimento alle seguenti disposizioni di legge:

- a) legge 12 giugno 1913, n. 611;
- b) regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
- c) regio decreto 15 giugno 1939, n. 1016;
- d) Codice penale, articolo 727;

5) pochissimi Paesi del mondo praticano e tollerano il tiro a volo: fra questi l'Italia, culla di antica civiltà, esempio perenne di profonda umanità, amante della vita, del bello e della natura;

6) il tiro al piattello, al piccione di argilla o ad altre sagome mobili, che la tecnologia moderna potrà sollecitamente approvvigionare, riusciranno benissimo a soddisfare le esigenze degli appassionati, in forma lecita e da tutti bene accettata, nonchè a tutti accessibile. La proposta assume pertanto un duplice valore di moralizzazione e di democratizzazione.

Onorevoli senatori, per questo compendio di ragioni, succintamente espresse, ma certo ispirate da salde convinzioni e finalizzate a spazzar via, finalmente, un altro residuo di anacronistico privilegio, confido che vorrete accogliere il presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È vietato il tiro a volo con qualunque specie di volatili in cattività.

I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 20.000 a lire 300.000.

I responsabili dell'organizzazione, sotto qualsiasi forma, di tiro a volo con bersagli vivi, sono puniti con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 100.000 a lire 500.000.